

# Fascicolo Informativo

## MY BUSINESS CARE DANNI A TERZI

### Contratto di Assicurazione responsabilità civile generale

Edizione 02/2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:**



AGENZIA

le Agenzie UniCredit

**Per informazioni è attivo:**



TELEFONO

il Servizio Clienti UniCredit  
al numero gratuito **848.88.00.88**

Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:

**Numero Verde**  
**800.89.41.36**

<b>Nota Informativa</b>	<b>4</b>
A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	4
B. Informazioni sul contratto	4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami	8
<b>Glossario</b>	<b>10</b>
<b>Condizioni di Assicurazione</b>	<b>11</b>
Condizioni generali di Assicurazione	11
Oggetto dell'Assicurazione	13
Garanzie aggiuntive opzionali	17
Operatività	21
In caso di sinistro	21
Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza	23

## Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto "My Business Care".

Il preventivo è vincolante per l'Impresa, purché, nel momento in cui fosse richiesta l'emissione della polizza, non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e alla tariffa e, comunque, non oltre 60 giorni dall'emissione dello stesso.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**  
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A.
- **Sede legale**  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.11.66.33;
- **Sito Internet:** [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);
- **Indirizzo di posta elettronica:** [info\\_creditras@allianz.it](mailto:info_creditras@allianz.it); [creditrasassicurazioni@pec.allianz.it](mailto:creditrasassicurazioni@pec.allianz.it).
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria,

disponibile sul sito internet: [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it).

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Per stipulare il contratto

L'Assicurazione può essere stipulata da un cliente, titolare di un conto corrente Unicredit, presso un'Agenzia Unicredit S.p.A.

Si precisa che:

- è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all'Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);
- prima della sottoscrizione dell'Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documentazione pre-

contrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell'Assicurazione tramite supporto cartaceo o email; nel corso dell'Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l'Intermediario.

La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Scheda tecnica, per ciascun modulo, verrà inviata su supporto cartaceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.

Qualora si volesse sottoscrivere l'Assicurazione, sarà necessario:

- controllare attentamente che i dati riportati nel preventivo siano esatti;

- procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente presso UniCredit S.p.A.

L'Impresa, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all'Impresa tramite:

- fax, al numero +39 02/00643633;

- E-mail, all'indirizzo: documenti@creditrassicurazioni.it;

- consegnando il documento alla sua Agenzia UniCredit.

#### Rinnovo dell'Assicurazione

**AVVERTENZA** In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l'Assicurazione cesserà alla scadenza dell'Assicurazione e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### 4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### Coperture assicurative

La presente Assicurazione offre una serie di prestazioni per tutelare il patrimonio dell'Assicurato, che sia ritenuto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della sua attività. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli "Chi e cosa assicuriamo", "Le prestazioni dell'Assicurazione" presenti nella Sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. Relativamente alla Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI si rinvia agli Articoli: "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto", "La responsabilità civile della proprietà del fabbricato", "La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto", "La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro", "La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi", "La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia", "La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate", "La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori", "La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario", "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio", "La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli", "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo", "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale", "La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori", "La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi", "La responsabilità civile per i danni a condutture e impianti sotterranei", "La responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e riporto successivi alla consegna dei lavori", "La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno", "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale".

##### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli "Le esclusioni dell'Assicurazione" e "Persone non considerate terzi" presenti nella Sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e agli Articoli "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto", "La responsabilità civile della proprietà del fabbricato", "La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro", "La responsabilità civile per i danni alle Cose prese in custodia", "La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate", "La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori", "La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli", "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo", "La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale", "La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori", "La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi", "La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno", "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale" presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.

**AVVERTENZA** Nell'Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di Scoperti e/o Franchigie in sede di corresponsione dell'Indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli "Le attività complementari e accessorie", "Le attività collaterali", "La committenza

## Nota Informativa

6

auto”, “Il lavoro presso terzi”, “I danni a cose di terzi in consegna e custodia”, “La franchigia per danni a Cose” presenti nella Sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e agli Articoli “La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto”, “La responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, “La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto”, “La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi”, “La responsabilità civile per i danni alle Cose prese in custodia”, “La responsabilità civile per i danni alle Cose movimentate”, “La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori”, “La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario”, “La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio”, “La responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli”, “La

responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo”, “La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale”, “La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno”, “La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale” presenti nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.

**Esemplificazione dell'applicazione di Franchigia:**

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 1.000 euro
  - Importo indennizzato = 800 euro
- **Scoperto 10%**
  - Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 1.000 euro
  - Importo indennizzato = 3.000 - 300 = 2.700 euro

### 5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la

stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 6. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli “Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione”, “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, “Chi e cosa assicuriamo” presente nella Sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

buzione dei pubblici servizi”) a “Elettricista: installazione di impianti elettrici, tecnici, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme, con allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi”) costituisce un aggravamento di rischio.

- **Diminuzione**
  - **VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ**  
Un cambiamento dell'attività svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da “Elettricista: installazione di impianti elettrici, tecnici, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme, con allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi”) a “Elettricista: installazione di impianti elettrici, tecnici, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme, senza allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi”) costituisce diminuzione di rischio.

**Esemplificazione**

- **Aggravamento**
  - **VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ**  
Un cambiamento dell'attività svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevato ad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da “Elettricista: installazione di impianti elettrici, tecnici, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme, senza allacciamenti per utilizzare i canali di distri-

### 7. Premio

Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente.

Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile, ferma la facoltà del Contraente di scegliere la modalità di pagamento annuale. Il Premio verrà corrisposto mediante ad-

debito diretto sul conto corrente UniCredit del Contraente. Il Contraente avrà diritto alla prestazione assicurativa, a condizione che abbia pagato tutte le mensilità, nel caso di frazionamento mensile, fino al verificarsi dell'eventuale Sinistro.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebi-

tare il Premio sul rapporto di conto corrente intrattenuto con l'Intermediario.

La periodicità mensile del Premio ha un valore addizionale del 4,5%.

## 8. Rivalse

**AVVERTENZA** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del codice civile, l'Impresa, rincorrendone i presupposti, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di rivalsa, al

fine di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato.

## 9. Adeguamento del Premio

Ad ogni scadenza annuale, il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come

disciplinato nell'Articolo "Indicizzazione" presente nella Sezione OPERATIVITA'.

## 10. Diritto di ripensamento

**AVVERTENZA** L'Assicurazione ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa,

ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti, nei termini e con le modalità disciplinate dall'Articolo "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

## 11. Diritto di disdetta e di recesso

**Diritto di disdetta**

**AVVERTENZA** L'Assicurazione ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nella stessa. Qualora la disdetta venga esercitata dal Contraente, lo stesso deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione, nei termini e con le modalità disciplinate dall'Articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

**Diritto di recesso**

**AVVERTENZA** Le Parti hanno la facoltà di recedere dall'Assicurazione in caso di Sinistro, come di seguito precisato.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori, ai sensi dell'Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo "Recesso in caso di Sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

## 12. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile i diritti, derivanti dall'Assicurazione, dei soggetti nel cui interesse è stipu-

lata l'Assicurazione stessa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 13. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile all'Assicurazione è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

## 14. Regime Fiscale

Il Premio imponibile di Polizza è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per il dettaglio del trattamento fiscale si rimanda al re-

lativo prospetto "Composizione del Premio alla firma" riportato sulla Scheda di Polizza.

## 15. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa

È attiva nel sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti

sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013. Si tratta, nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di

## Nota Informativa

8

tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.

Per accedere basta selezionare l'apposito link presente nella homepage del sito internet della Compagnia e, dopo una semplice registrazione, l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato,

le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata, diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni della Compagnia e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 16. Sinistri - pagamento dell'Indennizzo

**AVVERTENZA** La presente Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Ar-

ticoli "Obblighi", "Gestione delle vertenze e spese di resistenza", Valore del fabbricato (Assicurazione parziale), "Numeri Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali" presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.

### 17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati alla Compagnia mediante:

- posta cartacea indirizzata a: **CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano;**
- e-mail: [reclami@creditrassicurazioni.it](mailto:reclami@creditrassicurazioni.it)
- fax: **02 72.16.25.88;**

La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della

Compagnia nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS**

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: fax 06 42133206

[tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla Sezione "PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo", nonché sul sito della Compagnia ([www.creditrassicurazioni.it](http://www.creditrassicurazioni.it)) alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:



- **mediazione** (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata

tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### 18. Arbitrato

#### Ricorso all'Arbitrato

In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale pro-

cedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.  
Roberto Giordano      Elena Tonelli



## GLOSSARIO

**Addetti:** i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione

**Attività dichiarata:** l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

**Contraente:** la persona giuridica che stipula l'Assicurazione.

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Impresa:** CreditRas Assicurazioni S.p.A.

**Indennizzo/Indennità:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Intermediario:** UniCredit S.p.A.

**Limite di Indennizzo:** l'importo, entro la Somma Assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

**Massimale/Somma Assicurata:** importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in rela-

zione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto all'indennizzo) e per Danni a Cose.

**Polizza:** Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'Assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Prestatori di lavoro:** le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

**Scheda di Polizza:** documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritto dal Contraente.

**Scheda di Preventivo:** documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

**Scheda tecnica di modulo:** documento riepilogativo delle specifiche garanzie sottoscritte.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA** Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

*(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)*

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.

### Art. 1bis Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

*(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)*

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi annuali successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24

del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi dovranno essere pagati mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.

### Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Con-

traente, per esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. Per la determinazione del Premio pagato e non goduto da rimborsare si considera la data della comunicazione all'Intermediario.

## Condizioni di Assicurazione

12

Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa non

provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

### Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, della polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la filiale dell'Inter-

mediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata dell'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.

### Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove è

stata sottoscritta l'Assicurazione. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

### Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati

dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-

tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

### Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

*(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)*

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella

categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente o l'Assicurato può darne comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro

*(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)*

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impre-

sa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Im-

presa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio annuale, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate

in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

### Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire l'Assicurazione e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale Assicurazione, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Impresa stessa a qualsivoglia sanzione, di-

vieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato,

valgono le norme di legge.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 13 Chi e cosa assicuriamo

L'Assicurazione vale per l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi

per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'Articolo "Le prestazioni dell'Assicurazione" fatto salvo quanto espressamente escluso dall'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione".

### Art. 14 Le prestazioni dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque esclusi i danni dovuti a incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività dichiarata.

#### Art. 14.1 Le attività complementari e accessorie

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da attività di carattere complementare e accessorio a quella descritta nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;

#### Art. 14.2 Le attività collaterali

Sono altresì comprese le attività collaterali che non siano inerenti al ciclo produttivo; a titolo esemplifica-

## Condizioni di Assicurazione

14

tivo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterale rientrano:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

### Art. 14.3 Il dolo dei prestatori di lavoro

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### Art. 14.4 La responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, **entro il limite del Massimale assicurato**, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le **malattie professionali**) per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro, il **Massimale assicurato costituirà il Limite di Indennizzo per periodo di Assicurazione** e si intende **unico per tutti i corresponsabili**.

### Art. 14.5 La committenza auto

L'Assicurazione, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

Qualora esista Polizza di responsabilità civile obbliga-

toria per i rischi della circolazione o navigazione di natanti, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e **fino alla concorrenza della Somma Assicurata con la presente garanzia**. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio".

La garanzia è prestata **fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo**.

### Art. 14.6 Il lavoro presso terzi

L'Assicurazione comprende l'Attività dichiarata svolta presso terzi. A tal fine si precisa che, relativamente ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento, **la garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo**.

Tali limitazioni non si applicano alle attività complementari o accessorie svolte presso terzi, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento.

### Art. 14.7 Le azioni di rivalsa INPS

L'Assicurazione, per i danni verso terzi, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222/84.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, **non rientrano nella presente garanzia**.

### Art. 14.8 La responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante:

- dalla conduzione del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'ubicazione. Inoltre per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, e/o di ristrutturazione previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano**

derivanti, in capo alle stesse, la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

### Art. 14.9 I danni da prodotti somministrati o venduti

*Qualora l'Assicurato non operi nel settore "Edilizia", l'Assicurazione comprende i danni da smercio cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti.*

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Dalla presente garanzia sono esclusi i danni:**

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per periodo di Assicurazione.

### Art. 14.10 I danni a cose di terzi in consegna e custodia

L'Assicurazione comprende inoltre i danni a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro.

**Sono esclusi i danni:**

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle Cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o Cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o pulitura di qualsiasi genere;

### Art. 15 La Franchigia per danni a cose

Relativamente ad ogni Sinistro comportante un danno a Cose, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza e nella

### Art. 16 Le esclusioni dell'Assicurazione

Dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

- a) **causati da o dovuti a:**
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

- a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti.

*Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli".*

Sono, inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli sottoposti a rifornimento e/o a lavori di manutenzione e riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; quest'ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

**Restano, inoltre, esclusi i danni dovuti a:**

- lavaggio e/o pulitura di veicoli;
- errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;
- spostamento di veicoli limitatamente ai danni al veicolo spostato;
- vizio del prodotto relativamente ai carburanti.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

### Art. 14.11 Le attività edili

*Qualora l'Assicurato operi nel settore "Edilizia", l'Assicurazione è estesa:*

- ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
- alla detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi qualora si verifichino oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;
- ai danni da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa.

Scheda tecnica di modulo, salvo quanto diversamente previsto nella Sezione "Garanzie aggiuntive opzionali".

- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni

di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;

- proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- furto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
- lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata";
- prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti fermo quanto previsto all'articolo "I danni da prodotti somministrati o venduti";
- opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
- operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato;
- detenzione e impiego di esplosivi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "Le attività edili";
- smarrimento ed errata consegna;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.)
- attività off-shore e rigs;
- interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
- rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

**b) alle Cose:**

- altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego

di esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantis in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento; oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
  - che l'Assicurato detenga o possenga a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";
  - dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso di disponibilità;
  - da cedimento e franamento del terreno;
  - da vibrazioni o assestamenti del terreno;
  - trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate ad eccezione di quanto previsto nell'articolo "I Danni a Cose di terzi in consegna e custodia";
- c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:**
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- d) sono inoltre esclusi i danni:**
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
  - cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti;
  - alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;
  - punitivi di qualsiasi natura;
  - derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata.

### Art. 17 La validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni a terzi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica.

La responsabilità civile per infortuni dei Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero, **sempreché sia sta-**

**ta richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e sia stato corrisposto il relativo Premio.**

### Art. 18 Persone non considerate terzi

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata,

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente Articolo e la Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;



- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata,

compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).  
Sono tuttavia considerati terzi, i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto della Attività dichiarata.

## GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

*Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e sia stato corrisposto il relativo Premio, con i limiti di Indennizzo e le Franchigie ivi indicati.*

### Art. 19 La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b) l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute,

nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata o presso terzi.

**Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.**

### Art. 20 La responsabilità civile della proprietà del fabbricato

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera d), l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici. L'Assicurazione comprende, inoltre, i danni:

di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'Articolo "La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale";

- derivanti da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché tali danni siano indennizzabili a termini della presente Assicurazione e riconducibili alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

- 3) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
- 4) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo che non sia stata richiamata, nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il relativo Premio, la garanzia aggiuntiva opzionale presente all'Articolo "La responsabilità civile per i danni da incendio esclusi i danni ai locali in affitto";
- 5) da lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 6) derivante unicamente da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- 7) causati da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- 8) punitivi di qualunque natura;
- 9) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- 10) derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati.

Sono esclusi i danni:

- 1) di furto;
- 2) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia stata richiamata nella Scheda

### Art. 21 La responsabilità civile per i danni da incendio ai locali in affitto

Qualora l'Assicurato sia affittuario del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, a parziale deroga dell'Articolo "Le

esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione vale, ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, per i danni ai locali tenuti in locazione che derivino da incendio, esplosione e scoppio.

## Condizioni di Assicurazione

18

### Art. 22 La responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro

L'impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

È esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- da eventuali azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di spedalità.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

### Art. 23 La responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività

industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione.

### Art. 24 La responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

Ad integrazione di quanto previsto all'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia" e a parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1784 e 1785 del codice civile per danni derivanti da furto, distruzione

o deterioramento delle Cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse. La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e quanto in essi contenuto.

### Art. 25 La responsabilità civile per i danni alle cose movimentate

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose trasportate;
- rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

### Art. 26 La responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavoratori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni

cagionati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, mantenuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre il numero dei

giorni indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Se l'Assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione

prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ad impianti, attrezzature, Cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di responsabilità civile per danni a terzi.

### Art. 27 La responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

A parziale deroga dell'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose di terzi in consegna e custodia

dell'Assicurato conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce.

### Art. 28 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio

A parziale deroga di quanto indicato nell'Articolo "I danni a cose di terzi in consegna e custodia", sono

compresi quelli conseguenti a lavaggio e/o pulitura veicoli.

### Art. 29 La responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli a motore e/o gommista di cui alla legge n.122 del 5 febbraio 1992, per danni cagionati a terzi dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

cheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Tale garanzia vale esclusivamente:

- per i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
- per l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'Impresa che ha pagato il danno ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli;
- per i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per quelli relativi alle parti su cui sono stati effettuati i lavori di riparazione o manutenzione.

Le garanzie non sono operanti per i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro comunque dalle persone indicate nell'Articolo "Persone non considerate terzi";
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna del veicolo.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si appli-

### Art. 30 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito

dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.

## Condizioni di Assicurazione

20

### Art. 31 La responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria. La

garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

**Sono in ogni caso esclusi i danni alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.**

### Art. 32 La responsabilità civile per i danni a terzi causati dai subappaltatori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a) e premesso che, l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, - l'Assicurazione comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse riscontrare che la parte dei lavori subappaltati ecceda la percentuale di fatturato annuo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa, salvo il caso in cui l'eccedenza non superi i 10 punti percentuali, indennizza il danno in proporzione al rapporto esistente tra il Premio calcolato per la percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e il Premio calcolato per la percentuale di fatturato annuo accertata al momento del Sinistro.

### Art. 33 La responsabilità civile in caso di infortuni subiti dai subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi

A parziale deroga della lettera d) dell'Articolo "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali, anche i subappaltatori e

prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

### Art. 34 La responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera d), l'Assicurazione comprende i

danni a condutture e/o impianti sotterranei.

### Art. 35 La responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo successivi alla consegna dei lavori al committente. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.

Nell'eventualità in cui la presente Assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

**Sono in ogni caso esclusi i danni:**

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

### Art. 36 La responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera b), l'Assicurazione comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del

terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

### Art. 37 La responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione" lettera a), l'Assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite

esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

## OPERATIVITÀ

### Art. 38 Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo per

il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

### Art. 39 Calcolo del Premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Assicurazione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurazione è valida per aziende che sono costituite da non più di 5 Addetti.

Per gli Addetti che prestano l'attività per periodi non superiori a centottanta giorni complessivamente, il Premio

è calcolato considerando una prestazione lavorativa di centottanta giorni.

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà, sempreché tale numero non sia maggiore del limite sopra riportato, alla sostituzione dell'Assicurazione adeguando le condizioni e il Premio. Resta peraltro fermo quanto riportato dall'Articolo "Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali".

### Art. 40 Stato d'uso del fabbricato

Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec-

nica di modulo, e sempreché sia richiamata la specifica condizione aggiuntiva, l'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione.

### Art. 41 Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;

alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i massimali ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo vengono ade-

guati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

## IN CASO DI SINISTRO

### Art. 42 Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile;

- b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

## Condizioni di Assicurazione

22

### Art. 43 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito

to nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. 44 Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)

Relativamente alla responsabilità civile per danni da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione e sempreché sia richiamata la specifica garanzia aggiuntiva, il valore risultante dall'Assicurazione deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 20% il valore indicato nella Scheda di Polizza Scheda di tecnica di modulo, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto

fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti dei Massimali assicurati.

Per Valore a nuovo si intende il criterio di valutazione in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate.

Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

### Art. 45 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre Assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo

ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

### Art. 46 Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti risulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente al momento della stipula del Contratto, l'Impresa procederà comunque al pagamento del Sinistro.

Fermo quanto disposto all'articolo "Sostituzione e modifiche dell'assicurazione", nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del dispo-

sto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sottostante Tabella.

Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali	Scoperto applicato
+1	Nessuno Scoperto
+2	20%
+3	25%
>3	35%

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.<sup>1</sup>

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI<sup>2</sup>

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti<sup>3</sup> sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da UniCredit S.p.A. con CreditRas Assicurazioni S.p.A..

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>4</sup> strettamente strumen-

tali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: UniCredit S.p.A. quale contraente delle polizze suddette, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi e riassicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - numero verde 800.11.66.33

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica o organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali UniCredit S.p.A., contraente delle polizze suddette, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e riassicurazione,

produttori e altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa quali legali, periti e medici; autoficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità delle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - numero verde 800.11.66.33 potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie e il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazio-

ni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticiclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.<sup>5</sup>

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a:

CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - numero verde 800.11.66.33 - fax 02 72.16.25.88 - Indirizzo di posta elettronica: info\_creditras@allianz.it; indirizzo mail PEC: creditrasassicurazioni@pec.allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

1. Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003).

2. Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

3. Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

4. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art.4, comma 1., lettera d) Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. Questi diritti sono previsti dall'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.









# CreditRas

ASSICURAZIONI SPA

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032

creditrassicurazioni@pec.allianz.it - [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 12.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.